

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO DENOMINATA
<ASSOCIAZIONE "CIEMME ESSE – GIROTONDO PER SEMPRE ODV">

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata "Girotondo per Sempre Odv".

L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze.

L'eventuale trasferimento della sede all'interno del Comune non costituisce modificazione del presente Statuto.

L'Associazione, con delibera dell'organo di amministrazione, potrà istituire eventuali sedi secondarie.

Articolo 2 – Finalità ed attività

L'Associazione non ha scopi o fini di lucro, è democratica, aconfessionale ed apartitica ed è aperta alla partecipazione di tutte le persone coinvolte in casi di patologie ematiche ed oncologiche in età pediatrica, ai loro familiari nonché a chiunque voglia condividere e perseguire gli obiettivi enunciati nel presente Statuto.

Essa persegue, senza finalità di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento ai soggetti interessati da casi di patologie ematiche ed oncologiche in età pediatrica ed ai loro familiari, allo scopo di migliorarne la qualità di vita, l'autonomia e la dignità.

Il suddetto scopo è perseguito attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) promuovere lo scambio di idee e di informazioni fra tutti coloro che si occupano di ematologia ed oncologia pediatrica;
- b) elevare lo standard di terapia delle principali emopatie ed oncopatie del bambino;
- c) mettere a fuoco i principali problemi e le carenze della organizzazione dei reparti di ematologia ed oncologia pediatrica e promuovere la soluzione anche con un'opera di informazione e di stimolo delle varie autorità competenti;
- d) stimolare e coordinare la ricerca scientifica nel campo della ematologia ed oncologia pediatrica;

- e) favorire la formazione di associazioni laiche per la conoscenza e la soluzione dei problemi dei bambini con emopatie acute o croniche e malattie neoplastiche. L'Associazione, a tal fine, si propone di armonizzare la propria attività con quella di altre società e associazioni culturali aventi finalità simili;
- f) divulgare con iniziative varie (conferenze, meetings interdisciplinari, pubblicazioni) la conoscenza dei vari problemi del bambino affetto da malattie ematiche ed oncologiche;
- g) promuovere e sponsorizzare mediante l'elaborazione di protocolli comuni o alternativi approvati dall'assemblea dei soci, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, attività e progetti di ricerca scientifica e di studio finalizzati a nuove conoscenze sulla patogenesi delle malattie ematiche ed oncologiche in età pediatrica, ed all'approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell'ambito delle stesse;
- h) organizzare e condurre percorsi di formazione professionale del personale medico e paramedico che opera nell'ambito delle suddette patologie al fine di garantire metodi di cura all'avanguardia;
- i) contribuire, con la realizzazione di specifiche attività nei settori dello sport, della cultura, della musica, della solidarietà e del turismo, alla raccolta di fondi per il sostegno delle strutture di cura, prevenzione e ricerca nel campo della oncoematologia;
- j) stipulare convenzioni, contratti o altra forma di rilevanza contrattuale e giuridica, con enti pubblici ed enti privati, per la organizzazione e la realizzazione di specifici interventi, attività e servizi;
- k) fornire ai malati e loro familiari supporto ed informazioni attraverso progetti educativi e la condivisione di esperienze sulle patologie ematiche ed oncologiche relative all'età pediatrica;
- l) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla natura e la diffusione delle malattie ematiche ed oncologiche e sulla necessità di intervenire precocemente nella ricerca e nel trattamento di tali malattie, richiamando l'attenzione degli organi legislativi ed amministrativi dello Stato e degli enti locali e delle forze politiche;
- m) promuovere raccolte di fondi a livello locale, nazionale ed internazionale per il sostenimento di progetti di ricerca.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni.

L'Associazione, quindi, svolge attività a favore delle persone svantaggiate nei limiti e con le finalità di cui sopra.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle indicate in precedenza, da individuare a cura dell'organo amministrativo, purché in ogni caso secondarie e strumentali alle medesime, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 3 – Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione non persegue fini di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, nel corso della propria esistenza, salvo eventuali casi previsti dalla legge.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di enti o soggetti privati;
- contributi dell'Unione Europea, dello Stato italiano od altri Stati, di enti od istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi o istituzioni internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi sportivi, musicali, culturali e ludici;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali ed istituzionali dell'associazionismo di volontariato, compresi i proventi delle attività economiche marginali di cui al D.M. 25.05.1995 e successive modificazioni o integrazioni;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

Le risorse sopra indicate dovranno in ogni caso essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 4 – Rapporti con altri enti

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può:

- stipulare accordi e aderire ad altre associazioni, enti o comitati che ne condividano in pieno le finalità;
- collaborare in varie forme con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie struttura operative;
- costituire altri enti strumentali al perseguimento di specifici obiettivi che rientrino nelle finalità dell'Associazione.

Articolo 5 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017, laddove ne ricorrano i presupposti di legge.

È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 6 – Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi con le modalità previste dalle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 7 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

Articolo 8 – Volontari

L'attività dell'Associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti massimi stabiliti dall'organo di amministrazione e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi forfettari.

Lo status di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di lavoro retribuito con l'Associazione.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi come da disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

I SOCI

Articolo 9 – Prestazioni dei soci

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta e comunque nei limiti fissati dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di volontariato.

Articolo 10 – Ammissione degli associati

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il contenuto del presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro i trenta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Articolo 11 – Diritti degli Associati

Gli associati hanno i seguenti diritti:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa, ed esprimere il proprio voto su tutte le questioni all'ordine del giorno;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali dell'assemblea e consultare i libri associativi previa richiesta inviata per iscritto all'organo di amministrazione;
- eleggere ed essere eletti agli organi dell'Associazione;
- essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, che sia stata preventivamente autorizzata dal consiglio direttivo.

Fermi restando i suddetti diritti, l'Associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Articolo 12 – Recesso ed esclusione

Gli associati devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede, lealtà, probità e rettitudine.

Nei confronti degli associati che dovessero venir meno a tali principi, il consiglio direttivo potrà adottare provvedimenti disciplinari quali l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'Associazione o l'espulsione da quest'ultima.

Il consiglio direttivo può deliberare provvedimenti disciplinari nei confronti del socio anche nei seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio a favore dell'associazione;

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'Associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'Associazione;
- inosservanza delle disposizioni previste dallo statuto o dagli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali competenti.

I provvedimenti disciplinari devono essere comunicati per iscritto all'interessato, il quale potrà ricorrere contro gli stessi, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento. La decisione del consiglio direttivo sul ricorso dovrà essere presa entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso; essa è inappellabile ed è esecutiva e viene trasmessa al presidente dell'Associazione, il quale ne dà comunicazione scritta al ricorrente. L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'Associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio di quest'ultima.

ORGANI SOCIALI

Articolo 13 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Vice Presidente;
- e) la Segreteria;
- f) l'Organo di controllo.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvi in ogni caso i rimborsi delle eventuali spese anticipate in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 14 – Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è convocata mediante comunicazione scritta all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ovvero mediante *fax* o e-mail al domicilio comunicato dall'associato all'organo di amministrazione, il quale deve essere annotato nel libro degli associati, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra cinque e nove, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per tre anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati (se non di competenza dell'assemblea);
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione.

In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 16 – Segreteria dell'Associazione

La Segreteria è composta da tre membri: il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, tutti nominati dal consiglio direttivo al proprio interno.

La Segreteria è l'organo esecutivo di collaborazione con il Presidente dell'Associazione e svolge in particolare funzioni concernenti l'organizzazione amministrativa ed economico-finanziaria.

Articolo 17 – Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Laddove non provveda l'assemblea, il Consiglio Direttivo nomina e revoca tra i suoi componenti il Presidente.

Egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali.

In caso di impedimento, il Presidente può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito da un Vice Presidente, laddove nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Vice Presidente

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed assume gli stessi poteri del Presidente.

Articolo 19 – Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Articolo 20 – Revisione legale dei conti

Laddove all'organo di controllo non siano attribuiti i compiti di revisione legale, e ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere deciso dall'assemblea con la maggioranza sia in prima che in seconda convocazione dei tre quarti dei voti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati con delibera del consiglio direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore.

Articolo 22 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.